



***AREA 2 -Servizi alle Imprese-  
Registro Imprese***

Dir. n. 09

22 novembre 2022

**Oggetto: Indicazioni operative per l'istruttoria delle attività di autoriparazione.**

**II DIRIGENTE**

**Vista** la legge n.122/92, concernente l'attività di autoriparazione e le successive modifiche apportate dalla legge n.224/2012 dove, in particolare, le attività di meccanica-motoristica ed elettrauto sono state unificate in un'unica sezione denominata "meccatronica";

**Viste** le precedenti direttive della ex CCIAA di Latina: 1) la n.04, del 27 marzo 2013, che forniva chiarimenti applicativi e le indicazioni operative per denunciare l'avvio delle attività di autoriparazione; 2) la n.03, del 20 luglio 2018, con le indicazioni operative per la conclusione della fase transitoria;

**Atteso** che la legge de quo pone in capo alla Camera di Commercio la titolarità dei procedimenti attinenti l'esercizio delle attività di autoriparazione, incluse le prerogative per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;

**Visto** il parere del M.S.E. del 03 maggio 2011, reso alla CCIAA di Ravenna, per l'attività di impiantistica, dove il Ministero ha espresso parere non favorevole circa la retroattività della nomina a responsabile tecnico; tuttavia, qualora dovesse sorgere l'esigenza di una sostituzione del responsabile tecnico, questo va denunciato al REA entro il termine previsto dei 30 giorni ritenendo, quindi, il medesimo orientamento applicabile anche alle attività di autoriparazione;

**Visto** il successivo parere M.S.E. del 18 giugno 2012, prot.139523, per la valutazione dell'esperienza maturata dal titolare dell'impresa con un responsabile tecnico in part-time, dove si fa rinvio alla circolare n.3597/C (relativa all'attività di facchinaggio), del 27 gennaio 2006, nei quali è stabilito che, ai fini del riconoscimento del requisito in capo al responsabile tecnico, le esperienze lavorative prestate in modalità part-time debbano essere sempre valutate secondo il criterio di proporzionalità e che, quindi, le indicazioni fornite nella circolare siano applicabili anche ad altre attività regolamentate come le attività di autoriparazione;

**Visto** anche il parere M.S.E. del 21 marzo 2018, prot.116015, riguardante la nomina di un responsabile tecnico in part-time al 60%, dove il Ministero ribadisce quanto già formulato in passato ovvero che l'esercizio della funzione di responsabile tecnico in modalità part-time



costituisca un'evidente violazione delle disposizioni recate dalla citata legge n.122, nonché dall'art.10 del D.P.R. n.558/1999, che impongono invece la preposizione all'attività tecnica in modo costante e continuativo di un soggetto in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali,

**Richiamata** la propria direttiva n.03, del 3 marzo 2021, formulata sulla base del parere del M.S.E. del 02 gennaio 2020 che non ritiene possibile la nomina di più di un responsabile tecnico e che il medesimo orientamento previsto invece per l'attività di impiantistica non è applicabile agli autoriparatori;

**Visti** i nuovi regimi amministrativi di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222, dove al punto 9 della tabella A sono previsti i diversi regimi necessari per il regolare esercizio delle attività di autoriparazione con la concentrazione dei regimi che attengono l'impatto acustico, la prevenzione incendi e le emissioni atmosferiche-AUA, senza alcun distinguo se trattasi di attività verso terzi o per esclusivo uso interno (*strutture interne*);

**Ravvisata** la necessità di rivedere alcuni titoli abilitativi all'esercizio delle attività di autoriparazione, sulla falsariga degli orientamenti maggioritari delle consorelle;

**Viste** le precedenti guide operative delle imprese di autoriparazione con la relativa modulistica in uso presso le due ex Camere accorpate;

**Considerata** la necessità di aggiornare la modulistica e la Guida operativa a disposizione dell'utenza anche al fine di uniformare le procedure tra gli Uffici delle due ex Camere accorpate;

## Dispone

- Che, ai fini dell'accertamento del possesso del requisito tecnico-professionale, a seguito dell'esperienza professionale, nell'arco temporale dei cinque anni, vengano allegate alla pratica almeno n.3 fatture all'anno per ogni tipologia di attività di autoriparazione richiesta e per gli anni necessari a dimostrare il requisito stesso, da dove si evinca chiaramente le prestazioni svolte;
- che ai fini dell'accertamento di una concreta ed effettiva immedesimazione, il soggetto preposto alla gestione tecnica in qualità di dipendente (responsabile tecnico) deve aver stipulato con l'impresa un contratto di lavoro esclusivamente in modalità full time;
- che ai fini del riconoscimento del requisito tecnico-professionale le esperienze lavorative prestate dal lavoratore dipendente in modalità part-time debbono essere sempre valutate, nell'arco temporale dei cinque anni, secondo il criterio di proporzionalità;
- che, in caso di una sostituzione del responsabile tecnico, l'adempimento deve essere fatto inderogabilmente entro il termine dei trenta giorni dal verificarsi dell'evento; diversamente (oltre i trenta giorni) le attività di autoriparazione devono essere cessate o sospese;
- che ogni officina di autoriparazione deve avere un responsabile tecnico che abilita alle diverse attività; inoltre, non è consentito proporre più di un responsabile tecnico per la medesima officina-attività;



- che per le strutture interne di imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per con terzi che svolgono, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno devono presentare apposita SCIA al SUAP competente territorialmente;
- di aggiornare la Guida operativa delle imprese di autoriparazione con la relativa modulistica (modello aggiunta-sostituzione Rt, dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito morale dell'antimafia), allegati alla presente;

La disposizione avrà unica applicazione e sarà esecutiva a far data dal 01 gennaio 2023 a cura dell'Ufficio Registro delle Imprese e dell'Albo artigiani.

## **Il Dirigente**

(Dott. Domenico Spagnoli)

Firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005  
n.82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.